

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

| | PAG. |
|---|--|
| Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| FABRIANI: Delega al Governo per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del territorio del Fucino. (708) . . . | 105 |
| Senatore TIRABASSI: Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino. (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (1048) | 105 |
| PRESIDENTE | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 |
| FABRIANI | 106, 107, 108, 109, 112 |
| PECORARO, <i>Relatore</i> | 106, 110, 111 |
| FRANZO | 106 |
| BIANCO | 107 |
| SCARASCIA | 107 |
| BURATO | 108, 109 |
| CORBI | 108, 109, 111, 112 |
| CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 109, 110, 111, 112 |
| DEL VESCOVO | 109 |
| GOMEZ D'AYALA | 109 |
| MASSOLA | 109 |
| FERRARI RICCARDO | 111 |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | |
| Disposizioni concernenti la monta equina. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (920) | 112 |
| PRESIDENTE | 112, 113, 114 |
| MARENGHI, <i>Relatore</i> | 112, 113 |
| SAMPIETRO GIOVANNI | 112, 114 |
| CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 112, 114 |
| FRANZO | 113 |
| DANIELE | 113 |
| FERRARI RICCARDO | 114 |
| TRUZZI | 114 |
| SCARASCIA | 114 |

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: Delega al Governo per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del territorio del Fucino (708); e della proposta di legge di iniziativa del senatore Tirabassi: Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: « Delega al Governo per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del territorio del Fucino ». (708), e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino », già approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 luglio 1954.

Considerato che entrambe le proposte di legge concernono identica materia, a norma dell'articolo 133 del regolamento, le due proposte dovrebbero essere abbinata; senonché la proposta del senatore Tirabassi è già stata approvata e, pertanto, a norma del medesimo articolo del regolamento, solo quest'ultima dovrebbe essere esaminata. Pertanto, la discussione avverrà sul testo della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi.

Comunico, inoltre, che su tale proposta la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) non ha ancora espresso il parere relativo alle conseguenze finanziarie. In attesa di tale parere, la nostra Commissione può ugualmente procedere alla discussione, rinviando, però, in caso di approvazione, la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito

(Così rimane stabilito).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabriani, proponente della proposta di legge n. 708. Ne ha facoltà.

FABRIANI. Onorevole Presidente, poiché le due proposte di legge in esame vertono su identica finalità, dato che la proposta d'iniziativa del senatore Tirabassi ha avuto un *iter* legislativo più rapido e più fortunato del provvedimento da me presentato, benché questo sia stato presentato alla Camera il 23 marzo 1954, e l'altro, al Senato, il 18 maggio 1954, convinto della necessità urgente di addivenire all'approvazione delle norme auspiccate, dichiaro di ritirare la mia proposta di legge e di associarmi alla proposta del senatore Tirabassi.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Fabriani.

L'onorevole Pecoraro, relatore, ha facoltà di riferire.

PECORARO, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che, con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, venne istituito l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, con competenza su due territori completamente diversi, sia dal lato fisico e tecnico, che da quello economico e sociale, e con sede, il primo in una zona della bassa Toscana, l'altro in un piccolo comprensorio nella regione abruzzese. Solo per ragioni di carattere pratico e di semplicità di gestione, fu istituito un Ente unico; ma, sino da allora, la contabilità dell'amministrazione relativa alla Maremma venne distinta da quella del Fucino.

Con la proposta di legge Tirabassi si tende a separare, sostanzialmente e formalmente, le due gestioni, lasciando in vita l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e creando un nuovo Ente per il territorio del Fucino.

Considerate le finalità, ritengo che la Commissione possa dare voto favorevole alla proposta di legge in esame. Gli articoli del provvedimento, oltre a stabilire la suddivi-

sione amministrativa fra l'Ente per la Maremma e l'istituendo Ente per il Fucino, fissano le modalità inerenti alla suddivisione stessa, determinano le zone da attribuirsi all'Ente per il Fucino, limitandole al territorio che circonda l'alveo del lago del Fucino, danno facoltà al nuovo Ente di agire in tale zona come un consorzio di prima categoria, usufruendo delle provvidenze stabilite dal suddetto decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIANI. Alla relazione dell'onorevole Pecoraro, desidero aggiungere alcune brevi osservazioni. I nuovi compiti che si attribuiscono all'istituendo Ente sono i seguenti: industrializzazione e potenziamento turistico del territorio.

Faccio presente agli onorevoli colleghi che, al Senato, la questione fu discussa in tutti i suoi particolari ed il senatore Spezzano presentò numerosi emendamenti diretti, fra l'altro, a destinare all'Ente, fondi particolari per i nuovi compiti dell'industrializzazione e del turismo, da attingersi dalla legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e dal decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Desidero inoltre, far presente alla Commissione che, per l'articolo 14 dello stesso decreto presidenziale, l'esercizio finanziario degli enti di riforma ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Ora, approvando subito la proposta di legge in esame si concede all'Ente per il Fucino la immediata facoltà di procedere alla divisione del bilancio costituendo due bilanci distinti, uno per l'Ente per Maremma e l'altro per l'Ente per il Fucino.

La opportunità di una divisione amministrativa è giustificata anche dalla entità delle spese generali, che l'Ente per il Fucino deve sostenere per l'Ente abbinato, spese che sono molto gravose, avendo raggiunto nell'ultimo bilancio i 150 milioni.

Pertanto, è necessario provvedere subito a formare due bilanci distinti e ad esonerare l'Ente per il Fucino — che deve assolvere a nuovi compiti — dal grave peso di tali spese generali.

FRANZO. Poiché il collega ha dichiarato che il provvedimento di istituzione e funzionamento del nuovo Ente non comporta difficoltà finanziarie, desidero conoscere se effettivamente alcun nuovo onere venga a gravare sul bilancio dello Stato, oppure se l'onere sia così limitato da individuare preventivamente

da quale fonte si potranno attingere le somme necessarie.

BIANCO. A nome del mio gruppo, dichiaro che non siamo contrari alla istituzione di questo nuovo Ente, in quanto è chiara l'opportunità di dividere il Fucino dalla Maremma; però, non ritengo che si possa essere d'accordo sull'allargamento dei compiti da affidarsi al nuovo Ente che, fra l'altro, dovrebbe « perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma ». Siamo arrivati addirittura in colonia! Per completare, ci manca solo il controllo delle nascite!

Quindi, in sede di passaggio agli articoli, chiederò la votazione dell'articolo 1 per divisione. Nella ipotesi che venga mantenuta la seconda parte dell'articolo 1, quella relativa ai nuovi compiti da affidare all'Ente, dichiaro che voteremo contro la proposta di legge.

SCARASCIA. Desidero anzitutto sottoporre alla Commissione il seguente quesito: se, tenuto conto che la proposta di legge Fabriani è stata presentata nel mese di marzo, mentre quella del senatore Tirabassi è stata presentata nel mese di maggio, non sia possibile dare al provvedimento che sarà approvato il nome di entrambi i presentatori.

Ricordo, inoltre, che la proposta di legge Tirabassi è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento con l'accordo di tutti i partiti; il senatore Spezzano ha presentato numerosi emendamenti, poi approvati dalla VIII Commissione permanente.

Ora, poiché al Senato l'accordo è stato completo, anche nel senso di allargare i compiti dell'Ente e di favorire il trasferimento di lavoratori della terra in altra zona, preghe- rei l'onorevole Bianco di non insistere sulla sua determinazione, votando, invece, a favore del provvedimento.

Se al Senato è stato possibile tale accordo, lo stesso può avvenire alla Camera; d'altra parte, l'onorevole Fabriani mi assicura che con i colleghi del vostro settore, tale accordo per l'approvazione integrale del provvedimento, è già stato raggiunto.

Inoltre, le osservazioni dell'onorevole Fabriani relative all'urgenza di costituire bilanci separati fra i due enti, giustificano pienamente la mia proposta di approvazione immediata.

FABRIANI. Desidero dare ulteriori chiarimenti all'onorevole Bianco. Nel testo originale della proposta Tirabassi si accennava alla emigrazione e, su tale termine, avvenne una lunga e approfondita discussione. La pa-

rola fu soppressa in seguito all'approvazione di un emendamento del senatore Spezzano, ammettendosi soltanto il trasferimento di braccianti dal territorio del Fucino a quelli contermini e, soprattutto, nel territorio della Maremma. Come è noto, l'Ente Maremma e Fucino fu giustificato proprio dalla enorme diversità, economica e sociale, delle due zone. Occorreva offrire alla popolazione, soprattutto ai braccianti del territorio del Fucino, la possibilità di estendersi nella zona della Maremma, demograficamente meno pressata, come è, infatti, avvenuto con trasferimento di 350 famiglie.

Ora, tali trasferimenti tendono ad esaurirsi perchè la Maremma è satura; quindi, non si parla di una vera e propria emigrazione, ma di favorire la sistemazione soprattutto dei braccianti, mentre sono già stati trasferiti, in maggioranza, piccoli coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Franzo, faccio presente che i fondi stanziati per l'Ente Fucino sono più che sufficienti per la riforma. Si è addivenuti al concetto di separare i due enti perchè, praticamente, l'ente esistente non riesce ad utilizzare completamente le somme assegnate alla gestione del Fucino.

Al secondo comma dell'articolo 4 della proposta di legge del senatore Tirabassi si fa riferimento ad una legge generale, quella del 21 ottobre 1950, in quanto i due compiti nuovi, l'industrializzazione ed il potenziamento turistico, sono opportunamente limitati.

Tale potenziamento avviene soprattutto dal punto di vista tecnico, per tutta la zona depressa, giacchè i comprensori finitimi sono già ammessi nel piano suppletivo della Cassa per il Mezzogiorno. Nella primitiva proposta si diceva perfino: « Al fine di promuovere l'emigrazione all'estero, temporanea o permanente, l'ente può disporre corsi di preparazione professionale, ecc. ». Tale dizione è stata soppressa, appunto perchè si è pensato, solamente e soprattutto, al trasferimento dei braccianti, in specie nella Maremma; il che è già stato attuato con 50 famiglie già sistemate nella Maremma stessa.

PRESIDENTE. Vorrei qualche precisazione circa la delimitazione dell'ente istituendo. Infatti, il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, delimita il territorio di applicazione in sette od otto comuni della provincia dell'Aquila; chiedo, pertanto, quale estensione avrà il nuovo ente, la stessa od una maggiore. Nell'articolo 5 è data facoltà al Governo di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della legge e per il suo coor-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

dinamento con la legge stralcio, variandosi anche la delimitazione del territorio in base a tale decreto che è quello che ha delimitato il territorio di applicazione della legge stralcio, anche per la zona del Fucino.

Vorrei, su questo punto, avere qualche chiarimento, anche perché è stato annunciato, in merito, un ordine del giorno degli onorevoli Fabriani e Corbi.

FABRIANI. L'articolo 5 precisa la delimitazione delle zone tipiche del comprensorio, anche per la regolare fuoruscita delle acque. A questo proposito, nel timore che, in sede di regolamentazione, si potesse non comprendere il defludio — come già nel decreto istitutivo era solamente compresa la zona di displudio — si è voluto estendere ai bacini contermini l'efficacia del provvedimento, dato che il bacino del Fucino non interessa soltanto per le acque che riceve, ma, evidentemente, anche per quelle che smaltisce.

Non fu, infatti, mossa alcuna obiezione a che il progettista avesse contemplato uno scarico di 60 metri cubi al secondo nel Liri, e sembra, anzi, che si possa ammettere uno scarico superiore. Tenendo, quindi, presente che sarebbe assurdo trascurare le acque che escono dal Fucino, è necessario approvare tale ampliamento della zona del comprensorio, dovuto oltre che necessità tecniche, anche ad opportunità economiche e sociali.

PRESIDENTE. Faccio, al riguardo, osservare all'onorevole Fabriani ed alla Commissione, che tale nuova delimitazione di competenza del Fucino, maggiorata da quella fissata con il decreto presidenziale del 1951, dovrebbe avvenire tramite regolamento e non mediante un decreto legislativo presidenziale avente valore di legge, come è avvenuto, invece, per l'Ente del territorio di applicazione della riforma.

Se ben ricordo, la legge stralcio, al suo articolo 2, delegava il Governo ad emanare norme per l'istituzione di sezioni speciali e sanciva che la determinazione dei territori avrebbe dovuto essere fatta dal Governo, sentite le amministrazioni regionali, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa dalla legge stralcio stessa; ciò significa che, con quella legge, anche consentendosi al Governo, in sede di emanazione del regolamento, di aumentare il comprensorio di applicazione della presente legge per la valorizzazione del Fucino, poiché ciò sarebbe avvenuto in sede di regolamento, ne conseguiva che, per quei territori che fossero eventualmente venuti ad essere

compresi nella nuova competenza, non si trattava di applicazione della legge stralcio.

FABRIANI. Sono perfettamente d'accordo; non si tratta, infatti, di applicare la riforma, ma solamente della valorizzazione di territori che gravitano sul Fucino e su di esso hanno una influenza determinante. Del resto, tale concetto è già stato chiarito al Senato, e tra l'altro, i termini sono scaduti per poter intervenire con una legge.

BURATO. Mi sembra chiaro che si tratti di una valorizzazione a mezzo di una legge già esistente, dato che si dice che sono valorizzati a tutti gli effetti, i comprensori montani. È evidente, quindi, che anche le zone limitrofe godranno, ai fini di una valorizzazione, delle provvidenze previste nella legge sulla montagna. Pertanto, tali zone sono considerate nell'ambito di questo nuovo ente che deve valorizzarle ai fini industriali e turistici.

CORBI. Ritengo che gli onorevoli colleghi di questa parte abbiano già esposto il nostro parere su questa legge. Noi siamo d'accordo sui fini che essa persegue; siamo, però, molto perplessi circa la dizione della seconda parte dell'articolo 1, che riteniamo superflua ed equivoca. Preferiremmo, perciò, che l'articolo 1 si fermasse alla dizione relativa all'istituzione dell'ente per il territorio del Fucino, mentre tutto quello che segue, circa lo scopo di promuovere od effettuare la trasformazione fondiario-agraia, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, essendo esorbitante dalla portata e dall'interesse che questa legge presenta, può essere soppresso.

Il dire, infatti, che lo scopo è quello di realizzare la trasformazione agrario-fondaria è quanto, già espressamente, rientra nei compiti degli enti, ed aggiungere che occorre favorire la emigrazione in altre zone non è assolutamente necessario, sia perché una effettiva e reale valorizzazione di questo territorio renderebbe necessario l'impiego di tanta opera bracciantile da non consentire davvero l'esodo di lavoratori, sia perché potrebbe sembrare che il compito principale dell'ente fosse quello di trasferire i lavoratori.

Nulla vieta, naturalmente, ove vi fossero queste necessità e, soprattutto, ove i lavoratori fossero disposti a trasferirsi altrove, che qualche spostamento possa e debba avvenire, ma dirlo esplicitamente, in una legge istitutiva di un ente a carattere agricolo, non mi sembra opportuno o, per lo meno, è superfluo.

A mio giudizio, quindi, l'articolo 1 dovrebbe essere limitato alla prima parte; per-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

tanto, noi voteremo contro la seconda parte, della quale chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. La questione, richiamata dall'onorevole Corbi si riferisce al fatto che al nuovo ente sono demandati, in primo luogo, i compiti normali di trasformazione agraria propri di tutti gli enti di riforma e, in secondo luogo, funzioni tendenti a favorire lo sviluppo industriale e turistico in analogia con altre leggi consorelle, come quella della Sila. In terzo luogo, poi, l'ente può anche eseguire il trasferimento di lavoratori manuali dal territorio del Fucino a quello della Maremma, al fine di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica del Fucino stesso.

Quest'ultimo compito rappresenta senz'altro una novità. Però, se non ricordo male, anche al Senato si discusse su questo punto e si concluse con l'accoglimento unanime dell'attuale dizione dell'articolo 1. Pertanto mi sembra che ciò costituisca un trattamento di favore al Fucino in quanto tende a favorire i lavoratori della zona, ove, anche con la trasformazione agraria, non trovassero lavoro sul posto.

CORBI. È evidente, però, che specificando un tale compito nella legge, si può dare incentivo all'ente a risparmiare certi investimenti per la valorizzazione della zona, dal momento che l'ente stesso ha la possibilità di fare emigrare i lavoratori altrove.

Né bisogna dimenticare che i lavoratori della Maremma hanno dichiarato di essere disposti ad accogliere famiglie provenienti da altre zone, purché siano state preventivamente soddisfatte tutte le necessità delle locali. Invece, con la dizione dell'articolo 1 sembrerebbe, addirittura, stabilito un trattamento di priorità per i lavoratori del Fucino che vengano ad essere trasferiti.

Concludendo, non si intuisce la necessità di affermare nella legge tale principio.

BURATO. Io ritengo che la norma tenga conto della particolare situazione del Fucino e sia formulata in conseguenza. In pratica, i maggiori poteri e le principali possibilità conferite al nuovo ente sono in funzione delle particolari necessità del Fucino che, oltre tutto, ha una enorme densità demografica, superiore alle necessità del terreno coltivabile, anche se questo viene trattato a cultura intensiva. Quindi, trovo perfettamente logico che la legge stabilisca la possibilità di un trasferimento della mano d'opera esuberante.

DEL VESCOVO. Io non condivido la preoccupazione dell'onorevole Corbi. In pratica, potrà anche non verificarsi l'ipotesi del

trasferimento, ma, a parte il fatto che un contadino può rifiutarsi di andare altrove, è noto che gli enti di riforma si sono sempre regolati nel senso di esaurire prima le richieste degli aventi diritto del comprensorio, poi quelle dei comuni vicini e delle altre province. Quindi, il diritto di preferenza dei lavoratori del luogo sarà, senz'altro, rispettato.

GOMEZ D'AYALA. Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole Corbi, anche perché non mi sembra che i rilievi dei colleghi della maggioranza abbiano chiarito le preoccupazioni da lui manifestate. Da parte mia, osservo che, se veramente si vuole valorizzare quel territorio, non sarà necessario trasferire altrove una parte della popolazione.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo ai colleghi dell'opposizione che il Fucino e la Maremma costituivano un ente solo e, quindi, i trasferimenti, nell'ambito del comprensorio, erano naturali. L'articolo 1 non fa, pertanto, che mantenere lo stato di fatto esistente; togliere dall'articolo stesso la parte che riguarda la possibilità di trasferimento dei lavoratori, — secondo quanto proposto dall'onorevole Corbi — significherebbe restringere l'ambito di applicazione della legge e la possibilità di effettuare le assegnazioni ai contadini.

Si prevede, in ultima analisi, una garanzia maggiore, una possibilità di più ampia difesa di coloro che si trovano nel Fucino, nel senso di non volere imporre alcunché che non sia di loro gradimento. Quindi, dichiaro di accettare questo articolo nel testo proposto. Per la parte che riguarda l'industrializzazione, ritengo che gli enti abbiano il dovere di occuparsi della difesa industriale del prodotto agricolo. Se, per esempio, nel Fucino vi fosse un importante saponificio, non vi sarebbe stata la recente crisi delle patate, perché la fecola sarebbe stata utilizzata. Quindi, se l'Ente Fucino si farà, per esempio, iniziatore di un impianto per l'estrazione della fecola, compirà una iniziativa lodevole.

MASSOLA. Chiedo se il trasferimento di lavoratori allo scopo di alleggerire la pressione demografica assumerà carattere coatto.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo all'onorevole Massola, che l'Italia è uno Stato democratico, non totalitario, e non vi è, nel nostro codice, alcuna norma in base alla quale siano ammessi trasferimenti coatti.

CORBI. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario onorevole Capua, il quale ha precisato che, a seguito della costituzione di due enti, potrebbe avvenire che, pur essendovi

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

disponibilità di terre in Maremma, i lavoratori del Fucino, potrebbero essere esclusi dalle assegnazioni, dato che l'ente Maremma potrebbe loro rifiutarle, ed essendosi chiarito che i trasferimenti saranno volontari, non ho difficoltà ad accogliere l'articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PECORARO. Relatore. Onorevole Presidente, ritengo che, dalla esauriente discussione testè effettuata, la proposta di legge del senatore Tirabassi si sia dimostrata rispondente a quelle che possono essere le esigenze dell'Ente Fucino ed ai compiti che, presumibilmente, esso potrà svolgere, sia come valorizzazione industriale e turistica, e sia come possibilità di adeguato trasferimento di lavoratori.

La prima delle due dizioni è senz'altro indicativa e non avrà una sua effettuazione particolarmente intensiva. Quello che a noi sta a più a cuore — dico « noi » intendendo la Commissione e specialmente i nostri colleghi dell'Abruzzo — è che, in questa zona, si possa effettuare la riforma fondiaria; non, cioè, nella zona circoscritta dei 14 mila ettari, ma in una zona più ampia, onde ne possa usufruire concretamente tutta la regione del Fucino. In questa condizione, sciolti i dubbi relativi a quello che poteva essere un maggiore onere finanziario a carico dello Stato — e, a tale riguardo, nutriamo viva speranza di esser confortati, entro brevissimo termine, del parere favorevole della Commissione di finanze e tesoro — ritengo che tutti i colleghi possano ritenersi soddisfatti e che il provvedimento, anche per quei motivi di urgenza cui opportunamente ha fatto cenno l'onorevole Fabriani, possa essere immediatamente approvato.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Dichiaro che il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato, ed invito la Commissione ad approvarlo. Al Senato si è raggiunto l'accordo tra le varie parti e molti degli emendamenti presentati dal senatore Spezzano sono stati accolti. Ora, considerato che, con l'ottobre prossimo, ha inizio il nuovo bilancio, prego la Commissione di volere approvare il provvedimento senza modificazioni, ad evitare il ritorno all'altro ramo del Parlamento, con conseguente grave dilazione della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non v' sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraia, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso ».

(È approvato)

ART. 2.

« L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

ART. 3.

« Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente articolo 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'articolo 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: « Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ».

(È approvato).

ART. 4.

« A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto a quella 7 febbraio 1951, n. 66.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati».

Al secondo comma, vi è una variante di carattere formale da tener presente in sede di coordinamento: dopo le parole « dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto a », la parola quella » deve essere sostituita dalle parole « decreto legislativo presidenziale », come, infatti, dimostra la data seguente del 7 febbraio 1951, n. 66.

Con tale modificazione, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 di tale decreto presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'articolo 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 ».

FERRARI RICCARDO. Desidererei che risultasse a verbale che la questione della variazione del territorio si riferisce, però, esclusivamente a opere di valorizzazione del territorio medesimo.

PECORARO, *Relatore*. Credo che ciò sia fuori discussione e, quindi, mi associo alla interpretazione del collega Ferrari.

CORBI. Non è necessario insistere su questo punto, perchè tale precisazione è stata fatta al Senato dal Ministro dell'agricoltura, il quale ha dichiarato che, per tutto quel che riguarda le trasformazioni fondiari e agrarie, ci si rimette alla prossima legge di riforma fondiaria generale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In sede di discussione al Senato, il Ministro ebbe a tranquillizzare i colleghi dell'opposizione, affermando che tutto quel che riguarda le trasformazioni sarebbe stato trattato, al più presto, nella legge di riforma generale fondiaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'articolo 1, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione ».

Non essendovi osservazioni, nè emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Fabriani e Corbi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente della Camera (Agricoltura), riunita in sede legislativa per discutere ed approvare la proposta di legge del senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino ». (1048), invita il Governo, in sede di emanazione delle norme di regolamento e ai fini della variazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, a tenere presente che l'espressione « bacino dell'alto Liri » usata nell'articolo 5 della proposta di legge, va intesa in tutta la sua estensione secondo il riconoscimento che detto bacino ha già ufficialmente ottenuto col decreto presidenziale del 19 settembre 1952 e col piano integrativo della Cassa del Mezzogiorno ».

Invito l'onorevole Fabriani a svolgere il suo ordine del giorno.

FABRIANI. Ho già dato ampia illustrazione tecnica di tale ordine del giorno nel mio precedente intervento, trattando dello smaltimento delle acque, che ora avviene in base a 40 metri cubi reali e 50 per mese, mentre il progetto di bonifica idraulica lo considera in base a 60 metri cubi.

Il fondo valle del Liri è, infatti, strettamente connesso all'ente di riforma, sotto il

punto di vista dello smaltimento delle acque che escono dal Fucino, ed è necessario evitare che possano creare danni ad altre zone. Quindi è necessario, per ragioni tecniche e di maggiore razionalità, che tutto il bacino montano venga considerato, altrimenti gli uffici del Ministero potrebbero attenersi soltanto alla linea di dislivello, e non occuparsi dei problemi inerenti all'uscita delle acque.

CORBI. Unitamente al collega Fabriani, ho presentato l'ordine del giorno, preoccupato dal fatto che, annessa alla proposta di legge del senatore Tirabassi, è una carta topografica del luogo, che delimita il perimetro di azione ed ha escluso territori e comuni che, invece, più degli altri, necessitano dell'opera di valorizzazione dell'Ente. Non si spiegherebbe, infatti, perché, a distanza di qualche chilometro l'uno dall'altro, dovrebbero esservi comuni che beneficiano delle provvidenze previste dall'articolo 5, ed altri che ne sarebbero esclusi, pur essendo più poveri ed avendo una economia assolutamente identica.

Per queste ragioni, abbiamo presentato tale ordine del giorno, assolutamente necessario, poiché gli organi competenti potrebbero passare all'applicazione della legge, tenendo presente la delimitazione di quella carta topografica, il che sarebbe veramente un'ingiustizia e un non senso.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

FABRIANI. Prego l'onorevole Presidente di porre in votazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Fabriani e Corbi.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in una prossima seduta, in attesa che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) esprima il proprio parere in merito.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni concernenti la monta equina.
(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 maggio 1954, e già discusso dalla no-

stra Commissione, nella seduta del 23 giugno 1954.

Ricordo agli onorevoli colleghi che era stato sospeso l'esame del provvedimento allo scopo di coordinare un testo sul quale si potesse raggiungere l'accordo. Prego il relatore, onorevole Marengi, di riferire sui risultati della riunione del comitato ristretto.

MARENGI, *Relatore*. La Commissione esaurì già la discussione generale. Si tratta ora di passare agli articoli. Proporrei, pertanto, di discutere unitamente i primi tre articoli che trattano dell'autorizzazione ad impiantare e gestire una pubblica stazione di monta.

Per quanto riguarda tali articoli, l'unica questione controversa era quella relativa alla durata dell'autorizzazione, avendo alcuni colleghi — fra i quali l'onorevole Fina — rilevato che la durata di tre anni era troppo breve.

Abbiamo, quindi, concordato il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 1: « rinnovabile alla scadenza, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 3 ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiaro di essere favorevole.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dichiaro che il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale nella precedente seduta, dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine, deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è strettamente personale ».

Non essendovi osservazioni, nè emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore, onorevole Marengi.

(È approvato).

Avverto che, pertanto, l'articolo 1 risulta approvato nel testo proposto, con l'aggiunta, in fine, delle parole: « rinnovabile alla scadenza, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 3 ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 2 e 3, di cui do lettura:

ART. 2.

« Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta ».

(È approvato).

ART. 3.

« Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono così composte per ogni provincia:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

I rappresentanti del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti ».

MARENGHI, *Relatore*. Su questo articolo era sorta la questione della sede della Commissione. È stato presentato, al riguardo, un emendamento da parte dell'onorevole Franzo, il quale chiarisce che tale Commissione provinciale ha sede presso l'Ispettorato agrario.

FRANZO. Noi sappiamo che queste Commissioni hanno sede presso le Camere di commercio. Nell'articolo 4, nulla, invece, è detto della sede, e, pertanto, propongo di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « Le commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste » le parole: « hanno sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e sono così composte per ciascuna provincia ».

DANIELE. Non sono stato presente alla discussione generale, quindi, ignoro se questa questione sia già stata sollevata; però, mi sembra che la modifica che si vuole introdurre, al fine di portare le Commissioni da circoscrizionali a provinciali, dia luogo a diversi inconvenienti di carattere pratico.

Pertanto, mi permetto di presentare il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4:

« Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni hanno competenza per circoscrizioni analoghe a quelle nelle quali operano i depositi cavalli stalloni. Esse vengono nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e sono così composte: dal direttore del deposito cavalli stalloni competente per territorio, presidente; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante degli allevatori. Fanno, inoltre, parte della Commissione, per ogni provincia, il capo dell'ispettorato dell'agricoltura e il veterinario provinciale competente per territorio ».

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Daniele che il suo emendamento modifica profondamente il testo governativo, per quanto riguarda la competenza.

FERRARI RICCARDO. A seguito dell'emendamento, le Commissioni dovrebbero avere carattere non provinciale, ma territoriale, e di esse dovrebbero fare parte, per ogni provincia, anche gli ispettori provinciali. Ora, in queste Commissioni, dove vi è un unico rappresentante del Ministero, vi sono anche tutti gli ispettori provinciali, in modo che nella Commissione si assommano tutti gli ispettori.

Approvando, pertanto, tale emendamento si genererebbe alquanto confusione.

DANIELE. Attualmente le Commissioni operano per circoscrizioni analoghe a quelle sulle quali agiscono i depositi, e ciò al fine di dare un indirizzo unico all'allevamento zootecnico. In secondo luogo, colui che agisce da coordinatore in seno a queste commissioni è proprio il direttore del deposito.

Dal punto di vista pratico, considerato che queste visite avvengono in pochissimi mesi invernali, se dividessimo ancora queste commissioni facendole aderire all'ambito della provincia, si vericherebbe l'inconveniente che il direttore del deposito si troverebbe in grave imbarazzo, dovendosi recare nelle diverse zone.

Sembrerebbe più logico istituire una commissione unica circoscrizionale, avente come presidente il direttore del deposito, e farvi intervenire, per ogni provincia, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e il veterinario.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se ho ben compreso, onorevole Daniele, la sua impostazione deriverebbe dalla preoccupazione che non vi sarebbe la possibilità di formare adeguate commissioni provinciali, perché il direttore del deposito è unico e non potrebbe opportunamente distribuirsi.

Ora, poiché questa legge avrà un suo regolamento, la questione del direttore del deposito può, per regolamento, essere devoluta a un funzionario del deposito. Ciò ritengo sia sufficiente a risolvere ogni preoccupazione.

DANIELE. Mi permetto insistere sulla necessità che vi sia una persona che imponga un indirizzo unico, ad evitare che, in due provincie, si seguano criteri diversi.

PRESIDENTE. In pratica, tale coordinamento può essere garantito dal fatto che, anche secondo la proposta governativa, a queste commissioni partecipa sempre il direttore del deposito e le commissioni stesse sono presiedute dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

TRUZZI. A mio avviso, la divergenza che si è manifestata a questo riguardo ha soltanto aspetti formali.

L'onorevole Daniele sostiene che il presidente di queste commissioni dovrebbe essere il direttore del deposito stalloni; le commissioni avrebbero carattere provinciale e, in ognuna di esse, dovrebbe esservi l'ispettore agrario della provincia. In queste condizioni, che sia presidente il capo dell'ispettorato provinciale, oppure il capo del deposito stalloni, in realtà, le cose non cambiano; perchè, nel primo caso, alle sedute della commissione dovrà partecipare il direttore del deposito, nel secondo, dovrà essere presente il capo dell'ispettorato agrario. In altre parole, tutti e due dovranno sempre partecipare alle riunioni di queste commissioni.

SCARASCIA. Affermato un tale principio, ci troveremo di fronte a una nuova organizzazione di questo servizio, fatta su basi provinciali.

La questione che pone il collega Daniele non è soltanto di forma, ma di sostanza, perché oggi il deposito stalloni ha una competenza territoriale su otto o dieci provincie.

Innanzitutto, bisogna far notare che i tecnici nel campo della monta equina si trovano nei depositi e, difficilmente, negli ispettorati agrari. In secondo luogo, mentre per la monta bovina il periodo è molto esteso, per quella equina è ristretto nel tempo, ed è in un paio di mesi che il direttore del deposito deve stabilire queste visite, tempo molto ristretto per visitare 15 provincie.

Io non chiedo che il direttore del deposito stalloni debba essere presidente della commissione, ma sostengo, invece, che il coordinamento deve effettuarsi al centro, piuttosto che alla periferia. Dirò anche, per inciso, che non mi sembra necessaria la presenza del rappresentante del Ministero della difesa, dal momento che questa amministrazione ha un interesse minimo nella questione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Daniele.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

la seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
